

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 808)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1959 (V. Stampato n. 1221)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 NOVEMBRE 1959

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927 n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione

fondiarria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.

Art. 2.

Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'articolo 17 del predetto regolamento legislativo, per « richiesta » deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprietà dell'Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.